

## AGEVOLAZIONI

---

### **Decreto Agosto: le novità in sintesi**

di Lucia Recchioni



È in vigore dallo scorso **15 agosto** il **D.L. 104/2020**, meglio noto come “**Decreto Agosto**”.

Di seguito si richiamano, brevemente, le **principali novità fiscali** introdotte, lasciando ai successivi contributi gli opportuni approfondimenti.

#### **Fondo per la filiera della ristorazione** ([articolo 58](#))

Il Decreto Agosto prevede l'erogazione di **contributi a fondo perduto alle imprese con attività prevalente** individuata dai **codici Ateco 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale)**.

Il contributo, che dovrà essere utilizzato per **l'acquisto di prodotti**, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la **materia prima di territorio**, spetta a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019**. Indipendentemente dalla riduzione del fatturato, **il contributo spetta comunque** ai soggetti che hanno avviato l'attività **a decorrere dal 1° gennaio 2019**.

Un apposito decreto fisserà le **procedure** per la richiesta del contributo, ma è da evidenziare che è prevista la possibilità di ottenere il **pagamento** di un **anticipo del 90%** al momento dell'accettazione della domanda, presentando i documenti certificanti gli acquisti, anche non quietanzati.

#### **Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei**

Il Decreto Agosto prevede un **contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte **nelle zone A o equipollenti dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana** che, secondo le ultime rilevazioni Istat, **presentavano una forte**

**centri storici**  
([articolo 59](#))

**presenza di turisti residenti in paesi esteri.**

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi riferito al mese di **giugno 2020**, sia **inferiore ai 2/3** dell'ammontare del **fatturato** e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del **2019**.

**Superbonus 110%:  
semplificazione  
procedimenti  
assemblee  
condominiali**  
([articolo 63](#))

Il contributo è **calcolato** in percentuale sulla riduzione del fatturato subita.

**Proroga moratoria  
per le Pmi**  
([articolo 65](#))

Il Decreto Agosto interviene sulla normativa in materia di superbonus, prevedendo che le **delibere dell'assemblea del condominio** siano valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la **maggioranza degli intervenuti** e **almeno 1/3 del valore dell'edificio**.

Il Decreto Agosto proroga, tra gli altri, il termine del 30 settembre, previsto dall'**articolo 56, comma 2, lett. a), b) e c), D.L. 18/2020**, al **31 gennaio 2021**.

Pertanto:

a) per le **aperture di credito** a revoca e per i prestiti accordati a fronte di **anticipi su crediti**, gli importi accordati **non possono essere revocati fino al 31 gennaio 2021**;

b) per i **prestiti non rateali** i contratti sono **prorogati fino al 31 gennaio 2021** alle stesse condizioni;

c) per i **mutui e gli altri finanziamenti** a rimborso rateale, il **pagamento delle rate** o dei canoni di *leasing* è **sospeso sino al 31 gennaio 2021**.

**Credito d'imposta  
locazioni**  
([articolo 77](#))

Il **credito d'imposta per i canoni di locazione**, introdotto dal Decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile e maggio, è esteso, dal Decreto Agosto, anche al mese di **giugno**.

**Abolizione seconda  
rata Imu**  
([articolo 78](#))

Per le **strutture turistico-ricettive** con attività **solo stagionale** il credito d'imposta è previsto anche per il mese di **luglio**.

A seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Agosto, **non è dovuta la seconda rata Imu relativa a:**

a) immobili adibiti a **stabilimenti balneari marittimi**, lacuali e fluviali, nonché immobili degli **stabilimenti termali**;

b) immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** e relative pertinenze, immobili degli **agriturismi**, dei **villaggi turistici**, degli **ostelli** della gioventù, dei **rifugi** di montagna, delle **colonie marine e montane**, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei **bed & breakfast**, dei

**residence** e dei **campeggi**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

c) immobili rientranti nella **categoria catastale D** in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di **eventi fieristici** o manifestazioni;

d) immobili rientranti nella **categoria catastale D/3** destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

e) immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club** e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che le fattispecie di cui ai **punti a), b) e c)** avevano già beneficiato dell'**esclusione** del pagamento dell'**acconto Imu**.

Con riferimento, invece, agli immobili di cui alla **lettera d)**, il Decreto Agosto prevede la **non debenza dell'Imu anche per gli anni 2021 e 2022**.

**Credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive** Il Decreto Agosto **reintroduce il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere**, riconoscendolo nella **misura del 65%**, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.  
([articolo 79](#))

**Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd** Il Decreto Agosto riconosce, per l'anno 2020, un **credito d'imposta alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali** che effettuano investimenti in **campagne pubblicitarie**, nei confronti

- di **leghe** che organizzano campionati nazionali a squadre nell'ambito delle **discipline olimpiche**,
- ovvero **società sportive professionistiche, Ssd e Asd** iscritte al registro Coni operanti in **discipline ammesse ai Giochi Olimpici** e che svolgono attività sportiva giovanile.

([articolo 81](#))

Il credito d'imposta è pari, al massimo, al **50% degli investimenti effettuati** (è infatti previsto un **limite massimo di spesa**, e, quindi, una ripartizione del credito in caso di insufficienza delle risorse disponibili).

L'**investimento** in campagne pubblicitarie deve essere di importo complessivo **non inferiore a 10.000 euro** e rivolto a leghe, società sportive professionistiche, Asd e Ssd con **ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro** e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono **escluse** dal beneficio in esame le sponsorizzazioni nei confronti dei soggetti che aderiscono al **regime previsto dalla L. 398/1991**.

**Ulteriore rateazione dei versamenti sospesi**  
([articolo 97](#))

I **versamenti sospesi** in considerazione dell'emergenza sanitaria ad opera degli **articoli 126 e 127 D.L. 134/2020** possono essere eseguiti con le seguenti modalità:

- **50% delle somme:** in un'unica soluzione entro il **16 settembre 2020**, o, mediante **rateizzazione**, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo,
- **restante 50%:** mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il **16 gennaio 2021**.

**Proroga secondo acconto Isa**  
([articolo 98](#))

Il Decreto Agosto proroga al **30 aprile 2021** il termine di versamento della **seconda o unica rata** dell'**acconto** delle imposte sui redditi e dell'Irap per i **soggetti Isa** che hanno subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi di **almeno il 33%** nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

**Proroga riscossione coattiva**  
([articolo 99](#))

Il Decreto Agosto ha differito al **15 ottobre 2020** il termine finale di sospensione dell'attività di riscossione, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.

Pertanto:

- sono **sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020** che dovranno essere effettuati **entro il 30 novembre 2020**,
- è **differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle** e degli altri atti di riscossione,
- sono **sospesi fino al 15 ottobre 2020** gli **obblighi** derivanti dai **pignoramenti presso terzi** effettuati, prima del 19 maggio 2020, su **stipendi**, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di **pensioni** e trattamenti assimilati,
- sono **sospese dall'8 marzo al 15 ottobre 2020** le attività di **verifica di inadempienza** da parte delle **Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica**, da effettuarsi **prima di disporre pagamenti** ([articolo 48 bis D.P.R. 602/1973](#)).

Resta invece fermo al **10 dicembre 2020** il termine ultimo previsto per il pagamento delle rate dalla **rottamazione-ter** e del **saldo e stralcio**.

**Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020**  
([articolo 110](#))

Il Decreto Agosto prevede la possibilità di **rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni**, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2019**.

La **rivalutazione**, che deve essere eseguita **nel bilancio dell'esercizio successivo**

a quello in corso al **31 dicembre 2019**, può avere:

- **effetti soltanto civilistici e contabili,**
- **effetti anche fiscali,** a seguito del pagamento dell'**imposta sostitutiva del 3%.**

La rivalutazione può essere effettuata **distintamente per ciascun bene.**

Il **saldo attivo di rivalutazione** può essere **affrancato** con il pagamento di un'**imposta sostitutiva del 10%.**